



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE**  
**DECRETO ATTUAZIONE PNRR**  
(Legge 29 dicembre 2021, n. 233)

**Legge 29 dicembre 2021 n. 233**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” – in [Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 152/2021 (entrato in vigore il 7 novembre 2021) hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.

## **SOMMARIO**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO .....4**

1. Contributi a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese turistiche (art. 1)..... 4
2. Fondo per gli esercizi di ristorazione (art. 1, commi 17bis – 17quinquies)..... 7
3. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 2) ..... 7
4. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 3).....9
5. Rifinanziamento del Fondo turismo (art. 3-bis)..... 11
6. Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4) 11
7. Disposizioni in materia di distretti turistici (art. 8-bis) ..... 12

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA..... 12**

1. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (art. 7)..... 12
2. Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) (art.25) ..... 13
3. Misure di semplificazione nel campo della ricerca (art. 25-bis)..... 13
4. Progetto «Legacy Expo 2020 Dubai» (art. 25-ter)..... 13
5. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali (art. 27, commi 1 e 2) ..... 13
6. Accessibilità di siti web e applicazioni mobili (art. 27, comma 2-novies) ..... 14
7. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 28, commi da 1 a 3) ..... 14
8. Fondo per la Repubblica digitale (art. 29) ..... 15

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA ..... 16**

1. Modifiche alla disciplina della “*composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa*” (artt. da 30-ter a 30-sexies) ..... 16
  - 1.1. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e altre banche di dati (art. 30-ter)..... 17
  - 1.2. Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale tra l’imprenditore e i creditori (art. 30-quater) ..... 17
  - 1.3. Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 30-quinquies) ..... 17
  - 1.4. Segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 30-sexies) ..... 18

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI .....</b>	<b>19</b>
1.Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8) .....	19
2.Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti (art. 9, comma 1 e commi 3 – 18- <i>bis</i> ). .....	19
3.Misure per la riduzione dei tempi di pagamento della PA (art. 9, comma 2) .....	20
4.Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR (art. 9-bis) .....	21
5.Modifiche alla disciplina inerente i pagamenti effettuati con carte di debito e di credito (art. 19-ter) .....	21
6.Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR (art. 23)... ..	22
7.Transizione digitale Consob e amministrazioni pubbliche (art. 27, commi 2- <i>bis</i> , 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinquies</i> ).....	22
8.Disposizioni in materia di intermediari del credito (art. 27, comma 2-ter) .....	23
9.Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici (art. 28-bis) .....	23
10.Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (art. 43-bis) .....	23
11.Credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 43-ter) .....	24
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE .....</b>	<b>24</b>
1.Incremento del fondo Nuove Competenze e rideterminazione delle risorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione (art. 10-bis) .....	24
2.Comunicazioni obbligatorie per lavoro intermediato da piattaforme digitali (art. 27, comma 2- <i>decies</i> ) .....	24
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO .....</b>	<b>25</b>
1.Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali – Consultazioni planimetrie catastali (art. 27, comma 2- <i>undecies</i> ) .....	25
2.Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica (art. 50, comma 2).....	25
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .....</b>	<b>26</b>
1.Risorse idriche (art. 16) .....	26
2.Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici (art. 16- <i>ter</i> ) .....	26
3.Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (art. 17).....	26
4.Disposizioni per la ripermutazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 17- <i>bis</i> ) .....	27
5.Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18) ..	27
6.Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (art. 18- <i>bis</i> ).....	27

7.Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19) .....	28
8.Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 19- <i>bis</i> ).... ..	28
9.Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri (art. 50, comma 3) .....	28
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA .....</b>	<b>28</b>
1.Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20).....	28
2.Semplificazioni in materia di ricostruzione post-sisma per gli investimenti previsti dal Piano nazionale per complementare al PNRR (art. 20- <i>bis</i> ) .....	29
3.Piani integrati (art. 21) .....	29
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI .....</b>	<b>30</b>
1.Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari (art. 5).....	30
2.Velocizzazione dell'approvazione dei progetti ferroviari (art. 6) .....	31
3.Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche (art. 6- <i>bis</i> ) .....	32
4.Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR (art. 6- <i>ter</i> ) .....	32
5.Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti (art. 6- <i>quater</i> ) .....	32
6.Modifiche alla disciplina delle ZES (art. 11) .....	32
7.Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata (art. 30).....	33
8.Modifiche al codice civile in materia di contratto di trasporto e di spedizione (art. 30- <i>bis</i> ). .....	34
9.Disposizioni concernenti Alitalia (art. 44) .....	35
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA.....</b>	<b>35</b>
1.Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia (art. 48- <i>bis</i> ).....	35
2.Prevenzione collaborativa (art. 49) .....	35
3.Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia (art. 49- <i>bis</i> ).....	35
<b>DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>36</b>
1.Attuazione degli interventi del PNRR (art. 10, comma 2- <i>bis</i> ) .....	36
2.Abrogazione dell'articolo 41, comma 1 del codice degli appalti (art. 27, comma 2- <i>sexies</i> ).....	36
3.Riorganizzazione del sistema camerale della regione Sicilia (art. 28, comma 3- <i>bis</i> )... ..	36
4. Promozione attività sportiva di base (art. 46- <i>bis</i> ) .....	37

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

### 1. Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche (art. 1)

L'articolo, modificato in sede di conversione, è dedicato all'attuazione della linea progettuale 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4 del PNRR.

Si riconosce – al comma 1 - un **credito d'imposta, fino all'80 per cento**, delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5, realizzati a decorrere dal 7 novembre fino al 31 dicembre 2024. Si precisa che sono ammissibili all'incentivo, in base al disposto del comma 11, anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quest'ultima data.

**Beneficiari della misura** sono: imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici (**comma 4**). In sede di conversione sono stati inseriti, fra i beneficiari, i parchi acquatici e faunistici ed è stato previsto che gli incentivi vengano riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali sin qui menzionate.

Il credito di imposta viene riconosciuto per le **spese relative ai seguenti interventi<sup>1</sup>** (**comma 5**):

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e la riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in base alle disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), funzionali agli interventi di cui alle sopra indicate lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di attività negli stabilimenti termali, relativamente alle strutture degli stabilimenti termali come definite all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- e) interventi di digitalizzazione, come previsti all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Tali interventi – come indicato al comma 6 - devono essere conformi ai contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 in tema di Orientamenti tecnici

---

<sup>1</sup> Sono incluse fra le spese ammissibili - tanto per la misura di credito d'imposta quanto per quella di contributo a fondo perduto – anche quelle per il servizio di progettazione, per eseguire gli interventi citati, nel rispetto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, in tema di "danno significativo agli obiettivi ambientali".

Al **comma 2** si riconosce, per i medesimi interventi e destinatari, oltre al credito d'imposta descritto, **un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute** per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato, anche cumulativamente, ma comunque nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nelle misure di seguito indicate:

- a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
- b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al **comma 3** si stabilisce che **gli incentivi** - credito d'imposta e contributo a fondo perduto - **sono cumulabili**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi realizzati, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al successivo comma 8. Il contributo a fondo perduto verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento. Un'anticipazione in misura massima del 30% del contributo potrà essere concessa dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche o assicurazioni in possesso dei previsti requisiti di solvibilità, o da intermediari finanziari iscritti all'albo, ovvero di cauzione.

Tutte le spese ammissibili sin qui indicate, per la parte non coperta dagli incentivi di credito d'imposta e contributo a fondo perduto, possono fruire, secondo quanto previsto al **comma 7**, del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", se almeno il 50% di tali spese riguarda interventi di riqualificazione energetica. L'accesso al finanziamento del Fondo è subordinato alle disponibilità del medesimo, a legislazione vigente, e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Relativamente alla sola misura di credito d'imposta, essa è utilizzabile, come previsto al **comma 8**, solo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed è fruibile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l'applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né di quelli di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente: non concorre - come peraltro, a seguito delle modificazioni introdotte in sede di conversione in legge, anche la misura di contributo a fondo perduto di cui al comma 2 dell'articolo in analisi - alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa - di cui all'articolo 61 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - né delle componenti del reddito d'impresa - di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo DPR.

Il **comma 9** stabilisce la pubblicazione, entro 30 giorni dal 7 novembre 2021, da parte del Ministero del turismo sul sito istituzionale, di un avviso con le **modalità applicative per l'erogazione degli incentivi** di cui alle misure sin qui descritte, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi stessi. I soggetti che presenteranno le istanze di ammissione lo faranno in via telematica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Come previsto al **comma 10**, gli incentivi - sia del credito d'imposta sia del contributo a fondo perduto - verranno erogati, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l'anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, che verrà comunicato con avviso pubblico sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

Per finanziare la sola misura del credito d'imposta, di cui al precedente comma 1, interviene, come disposto al **comma 13**, un'ulteriore autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro nel 2022, il cui onere viene finanziato con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Per quanto concerne gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021, il **comma 12** stabilisce che ad essi si continuano ad applicare, ai fini del credito di imposta, le disposizioni di cui al succitato articolo 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale - del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (rispetto al quale, si evidenzia, che l'articolo 13 prevede sia riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per due - e non più tre - periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019).

In base al disposto del **comma 14**, gli incentivi sin qui descritti, compreso quello di cui al comma 12, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, concessi per gli stessi interventi; devono rispettare i limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis" e quelli della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul *Temporary framework*.

Secondo quanto stabilito al **comma 15**, il Ministero del turismo provvederà, entro il 31 marzo 2023 – come da modificazione introdotta in sede di conversione in legge, in luogo del 31 marzo 2025, termine previsto nel testo iniziale del provvedimento in analisi - ad aggiornare gli standard minimi uniformi sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, inclusi condhotel e alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di produzione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale: la norma verrà dettata con decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata.

Conseguentemente, il **comma 16** abroga i commi 2-ter e 5, dell'articolo 10, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Il **comma 17** indica la copertura degli oneri degli incentivi sin qui esposti, ad esclusione di quello di cui al comma 12 (riguardante gli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto), nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

## **2. Fondo per gli esercizi di ristorazione (art. 1, commi 17bis – 17quinquies)**

Il comma 17-*bis*, introdotto in sede di conversione, istituisce, nello stato di previsione del MISE, un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nel settore della ristorazione. Un decreto dello stesso Ministero, di concerto con il Ministero del turismo e con il MEF, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2022 - data di entrata in vigore della legge in commento - stabilirà criteri, modalità e ammontare del contributo da erogare, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. La misura sarà efficace previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della norma sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 108 del TFUE.

## **3. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 2)**

L'articolo 2, come modificato in sede di conversione, è dedicato all'attuazione della linea progettuale 4.2.4 "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)" contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4, del PNRR.

Si istituisce, al comma 1, una "**Sezione speciale turismo**" all'interno del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** presso il Mediocredito Centrale – di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - per la concessione di garanzie su finanziamenti alle imprese beneficiarie degli incentivi di cui all'articolo 1 del presente provvedimento (imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, parchi acquatici e faunistici nonché imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali sin qui menzionate). La misura è destinata altresì alla concessione di garanzie su finanziamenti destinati ai giovani di età fino a 35

anni che intendono avviare un'attività nel settore turistico e, con la modificazione introdotta in sede di conversione in legge, si è stabilito che tale limite di età viene esteso a 40 anni per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo.

La sezione speciale presenta una dotazione complessiva di 358 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2021, 58 per il 2022, 100 per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione delle garanzie sui finanziamenti erogati dovrà rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie sul meccanismo del Fondo, inclusi la decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, che approva il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, ed il Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. E' inoltre previsto che l'intervento, in fase di attuazione, debba rispettare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

**Oggetto delle garanzie**, come previsto al comma 2, potranno essere i finanziamenti o portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale - nel rispetto dei contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 sul principio "non inquinare significativamente" - o finalizzati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti.

In base a quanto disposto dal comma 3, **le garanzie a valere sulla sezione speciale vengono rilasciate gratuitamente**, a favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e per importi massimi fino a 5 milioni di euro per singola impresa. Inoltre, successivamente alla scadenza della disciplina emergenziale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto Liquidità<sup>2</sup> - che prevede la copertura in garanzia diretta dell'80 per cento del finanziamento e la riassicurazione del 100 per cento dell'importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia (fino ad un massimo del 90 per cento dell'operazione finanziaria) -, la **copertura massima della garanzia** viene ridotta rispettivamente al 70 per cento in garanzia diretta e all'80 per cento in riassicurazione (fino ad un massimo dell'80 per cento dell'operazione finanziaria), con possibilità di essere incrementata - attraverso l'apporto di contributi da parte di banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici e privati, ovvero con l'intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di SACE S.p.a. - fino all'80 per cento della garanzia diretta e fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione. La sezione speciale può rilasciare **garanzie anche a fronte di operazioni di ristrutturazione del debito**, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di almeno il 25 per cento di credito aggiuntivo rispetto al debito in essere del finanziamento da ristrutturare e che abbia un costo minore o una durata maggiore. Le garanzie a valere sulla sezione speciale vengono rilasciate senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria e possono essere concesse anche in favore dei soggetti che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni classificate come inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate nei confronti del soggetto finanziatore, purché tale

---

<sup>2</sup> Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020. Per le operazioni di investimento immobiliare, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Inoltre, la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da non oltre tre mesi da parte del soggetto finanziatore, che dovrà poi trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata al soggetto beneficiario sul finanziamento garantito, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Il successivo comma *3-bis* - aggiunto in sede di conversione in legge del provvedimento - prevede che il **Consiglio di gestione del Fondo** adotti un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche nel rilascio delle garanzie su finanziamenti di cui alla misura in trattazione, e che, a tale scopo, la composizione del consiglio di gestione stesso venga integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Come stabilito al comma 5, le Regioni e le Province autonome – così come l'Istituto per il credito sportivo – qualora rendano disponibili risorse addizionali, potranno, nei casi specificati, concorrere all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione – nei limiti indicati al precedente comma 3 - per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali; potranno altresì provvedere all'istruttoria delle domande di ammissione agli incentivi dell'articolo in analisi, previo accordo con il Ministero del turismo e il Mediocredito Centrale.

Il comma 6 indica la copertura degli oneri delle misure previste all'articolo in analisi, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

#### **4. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 3)**

L'articolo 3 – come modificato in sede di conversione - è dedicato all'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4, intervento 4.2.5 del PNRR.

La disposizione prevede, al comma 1, la concessione di contributi diretti alla spesa per interventi - di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro - per la riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati entro la fine del 2025, in combinazione con i finanziamenti agevolati descritti al successivo comma 4.

Gli interventi devono essere conformi, come indicato al comma 3, ai contenuti della Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 58/01 in tema di orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 in tema di "danno significativo agli obiettivi ambientali".

La misura, come previsto al comma 2, è **destinata** alle imprese che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1 del presente provvedimento.

Il **comma 3** stabilisce inoltre che i citati contributi diretti alla spesa sono concedibili nella misura massima del 35% di spese e costi ammissibili e nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Il comma 4 dispone poi che, a copertura della quota di investimenti non assistita né dal contributo diretto alla spesa né dalla eventuale quota di mezzi propri e risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la **concessione di finanziamenti agevolati**, con durata fino a 15 anni comprensivi di periodo di preammortamento di massimo 36 mesi, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), stabilita con delibera del CIPESS presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, in aggiunta a finanziamenti bancari concessi a condizioni di mercato di pari importo e durata.

Si precisa, al comma 5, che gli incentivi previsti dalle misure in analisi - che vengono riconosciuti nel rispetto delle disposizioni vigenti sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del cosiddetto temporary framework - sono **alternativi** rispetto a quelli della misura di contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche di cui al precedente articolo 1, e comunque **non cumulabili** con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dal 7 novembre 2021 - come stabilisce il comma 6 - definirà requisiti, criteri, condizioni, procedure e adempimenti per la concessione ed erogazione delle succitate agevolazioni, ivi inclusi le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso dei finanziamenti agevolati di cui al precedente comma 4.

Le Regioni e le Province autonome, previo accordo con il Ministero del turismo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo per gli investimenti nel settore turistico, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali. Stessa cosa potrà fare l'Istituto per il credito sportivo. In tale caso saranno previste forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi.

I finanziamenti attivati per il sostegno agli investimenti, previsti dall'articolo in analisi, possono accedere alle garanzie che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nei limiti della disponibilità di risorse a legislazione vigente.

Il comma 9 indica la copertura degli oneri della misura di contributo diretto - nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 - nonché di quella di finanziamento agevolato, nei limiti della dotazione di spesa prevista all'articolo 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La disposizione del comma 9-bis, inserita in sede di conversione, interviene sul limite massimo percentuale delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e investimenti in ricerca non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno e riassegnate per

sostenere i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile. Tale limite massimo percentuale viene ridotto dal 70 per cento al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024. L'intervento è finalizzato a promuovere gli investimenti previsti dal PNRR.

## **5. Rifinanziamento del Fondo turismo (art. 3-bis)**

L'articolo, aggiunto in sede di conversione, dispone il rifinanziamento, per gli anni dal 2022 al 2025, del Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione dell'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, di cui all'articolo 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con la disposizione in analisi, la dotazione del fondo, inizialmente di 50 milioni di euro per il 2020, è incrementata di 40 milioni per il 2022; 15 milioni per il 2023; 15 milioni per il 2024 e 30 milioni per il 2025. L'incremento è finanziato mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – rimodulando, a riduzione, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", rimodulate, da ultimo, con delibera del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura.

## **6. Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4)**

L'articolo 4, il cui contenuto è stato interamente confermato in sede di conversione, è dedicato all'attuazione della linea progettuale 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator" contenuta nella Missione 1, Componente 3, Misura 4, del PNRR.

Si prevede, al comma 1, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, destinato ad agenzie di viaggio e tour operator contraddistinti dall'attribuzione del codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, nella **misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale**.

Il credito d'imposta - riconoscibile fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025 - potrà essere fruito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Le **voci di spesa** ammesse sono quelle riportate all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con le esclusioni previste al comma 2-bis dell'articolo 9 dello stesso decreto legge. Alcune delle voci di spesa ivi elencate, che erano state individuate all'epoca per una misura destinata alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi e, solo in parte, alle agenzie di viaggi e ai tour operator, non siano applicabili nel caso specifico della misura in analisi, che invece è dedicata esclusivamente ad agenzie di viaggi e tour operator.

E' inoltre previsto che l'intervento, in fase di attuazione, debba rispettare il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

In base al disposto del comma 2, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza l'applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né di quelli di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi banche e intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non concorre, infine, alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP né rileva per il calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa - di cui all'articolo 61 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - né delle componenti del reddito d'impresa - di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo DPR. Il comma 3 stabilisce che il contributo spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis" e di quelli della Comunicazione Europea 19 marzo 2020 1863 sul Temporary framework. Il Ministero del turismo provvederà agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato. Un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dal 7 novembre 2021, individuerà - come stabilito al comma 4 - le modalità applicative delle misure contenute nell'articolo in analisi. Il comma 5 indica la copertura degli oneri delle misure previste all'articolo in analisi, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

## **7. Disposizioni in materia di distretti turistici (art. 8-bis)**

L'articolo, aggiunto in sede di conversione, **proroga al 31 dicembre 2023** - in luogo del 31 dicembre 2021 - il termine entro cui le Regioni, d'intesa con il Ministero del turismo e i comuni interessati, effettuano la delimitazione dei Distretti turistici istituiti. I Distretti turistici - secondo quanto disposto all'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2021, n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2021, n.106 - sono istituiti con decreto dello stesso Ministero, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori inclusi, migliorare l'efficienza nell'organizzazione di servizi e assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, accesso al credito, semplificazione e celerità nei rapporti con la pubblica amministrazione.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

### **1. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (art. 7)**

L'articolo 7, inserisce Difesa Servizi s.p.a. nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga di tale società, in qualità di centrale di committenza per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della PA finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. "Infrastrutture digitali"). Viene contestualmente soppressa la previsione in base alla quale Consip, nell'ambito della

attuazione del PNRR, mette a disposizione delle PA specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione del Polo Strategico nazionale.

Nel nuovo contesto normativo, si prevede che la Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI) eroghi servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché delle altre amministrazioni centrali che di essa si avvalgano ai sensi dell'art. 51 del D.L. n.124 del 2019.

## **2. Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) (art.25)**

In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse che hanno incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020.

Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore *European Research Council* (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN.

## **3. Misure di semplificazione nel campo della ricerca (art. 25-bis)**

L'articolo 25-bis, inserito in sede di conversione, prevede che le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche mediante costituzione di società e acquisizione o mantenimento di partecipazioni in società.

## **4. Progetto «Legacy Expo 2020 Dubai» (art. 25-ter)**

L'articolo 25-ter, inserito in sede di conversione, stanziava 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati nel PNRR.

## **5. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali (art. 27, commi 1 e 2)**

Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, l'articolo 27 apporta le seguenti modificazioni al Codice dell'amministrazione digitale:

- estende la possibilità, per le persone fisiche, di eleggere il **domicilio digitale** avvalendosi del servizio reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza;

- prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisca linee guida per l’attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, relativo all’obbligo per pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico di accettare **i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico**;
- prevede che il Ministero dell’interno provveda costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’ANPR nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Si dispone, inoltre, che il Comune, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, possa utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR.

I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell’ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell’ANPR.

## **6. Accessibilità di siti web e applicazioni mobili (art. 27, comma 2-novies)**

Il nuovo comma 2-novies, introdotto in sede di conversione, dispone che, nelle more dell’adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale, di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.4 (Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici), dai soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro, siano adeguati alle disposizioni della citata legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022.

## **7. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 28, commi da 1 a 3)**

Le Camere di commercio, per il tramite del gestore del servizio Infocamere, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati rende infatti possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici (come l’anagrafe nazionale della popolazione residente, il registro delle imprese, l’anagrafe delle imprese agricole, l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica

equivalente ISEE, l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese.

Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, consentirne l'erogazione e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (7 novembre 2021), è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere, in qualità di gestore del servizio, sentite l'AgID e PagoPA (ex art. 8, c. 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135), volta a disciplinare il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti.

A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

## **8. Fondo per la Repubblica digitale (art. 29)**

Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, viene istituito in via sperimentale, per gli anni dal 2022 al 2026, il Fondo per la Repubblica Digitale, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti, con la finalità di accrescere le competenze digitali, alla formazione e all'inclusione digitale.

Le modalità operative e di intervento del Fondo, nonché la sua organizzazione e la sua governance, saranno definite attraverso un successivo protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.

Nel medesimo protocollo saranno inoltre definite le caratteristiche e le regole di funzionamento del Comitato strategico di indirizzo, a cui è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato Scientifico indipendente, cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati.

Alle fondazioni che decideranno di alimentare il Fondo è riconosciuto un **credito d'imposta**, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo stesso per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare esclusivamente in compensazione e che può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le

fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Le procedure per la concessione del contributo saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA**

### **1. Modifiche alla disciplina della "composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa" (artt. da 30-ter a 30-sexies)**

Con il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è stato introdotto il procedimento della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa". La composizione negoziata consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevola le trattative con i creditori e altri soggetti interessati. Si tratta di un procedimento su base volontaria e caratterizzato da assoluta riservatezza, cui l'imprenditore in situazione di difficoltà economica può accedere tramite una piattaforma telematica nazionale, al fine di dare tempestiva attuazione ad adeguate misure di supporto per contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza economica e finanziaria.

L'istanza, corredata di specifica documentazione, per l'accesso alla composizione negoziata deve essere presentata tramite un'apposita **piattaforma telematica** che consente un test pratico, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e una *check list* particolareggiata, contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.

Al riguardo, con gli articoli in esame, inseriti in sede di conversione, sono state previste le seguenti novità:

- **interoperabilità** tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati;
- **scambio di documentazione e di dati** contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori;
- **predisposizione di un programma informatico per la valutazione di sostenibilità del debito** e l'elaborazione di piani di rateizzazione in forma automatizzata;
- **segnalazione dei creditori pubblici qualificati** del credito vantato nei confronti dell'impresa e invito alla composizione negoziata.

### **1.1. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e altre banche di dati (art. 30-ter)**

La piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (di cui all'art. 3 del D.L. n.118/2021) è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'Agente della riscossione.

L'esperto indipendente, previo consenso prestato dall'imprenditore, ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (regolamento 2016/679 - GDPR) e del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), può accedere, pertanto, alle citate banche dati ed estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

Ai fini della *privacy*, si specifica che l'accesso ai dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, restando fermi i diversi profili di responsabilità da parte del titolare della piattaforma, dei titolari autonomi dei dati e dei diversi responsabili che, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, hanno accesso alla stessa piattaforma.

### **1.2. Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale tra l'imprenditore e i creditori (art. 30-quater)**

L'articolo 30-quater disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica per la "composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa", al fine di inserire le informazioni riguardanti la propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto, per l'avvio o la prosecuzione delle trattative.

Inoltre, gli stessi creditori possono accedere, previo consenso espresso dall'imprenditore e dal singolo creditore (in qualità di interessati ai sensi del citato GDPR), ai documenti e alle informazioni, inseriti nella piattaforma dall'imprenditore medesimo, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o dei dati ulteriori richiesti nel corso delle trattative.

### **1.3. Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 30-quinquies)**

Sulla piattaforma telematica nazionale è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di autovalutazione, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non superi l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, tale debito risulti sostenibile, il programma informatico elabora un piano di rateizzazione. Tale piano viene comunicato dall'imprenditore ai creditori interessati, con l'avvertenza che, se non manifestano entro 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione il proprio eventuale dissenso, il piano si intende approvato e conseguentemente eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro, e restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge in commento.

#### **1.4. Segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 30-sexies)**

Al ricorrere di determinati presupposti, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (cd creditori pubblici qualificati) segnalano all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo (presidente del collegio sindacale, in caso di organo collegiale) - tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria - il credito vantato, con contestuale invito a procedere alla composizione negoziata della crisi di impresa, qualora ne ricorrano i presupposti.

In particolare, la segnalazione ha per oggetto:

1. **per l'Inps**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore:
  - a. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
  - b. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
2. **per l'Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (*LIPE*), superiore all'importo di euro 5.000;
3. **per l'Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Le segnalazioni sono inviate:

1. **dall'Agenzia delle entrate**, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
2. **dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione**, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi suindicati.

Le disposizioni riguardanti la segnalazione della situazione creditoria nelle forme indicate si applicano:

1. per **l'INPS**, in relazione ai debiti accertati, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**;
2. per **l'Agenzia delle entrate**, in relazione ai debiti risultanti dalle **comunicazioni periodiche relative al primo trimestre** dell'anno 2022 (*i.e.:* **31 maggio 2022**);
3. per **l'Agenzia delle entrate-Riscossione**, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione, a decorrere **dal 1° luglio 2022**.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI**

### **1. Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8)**

In sede di conversione del provvedimento, restano immutate le disposizioni riguardanti il nuovo Fondo per la ripresa e resilienza che finanzia l'attuazione delle linee progettuali relative ai Piani urbani integrati (M5C2, intervento 2.2b) e allo Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (M1C3 intervento 4.2.3) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tali disposizioni prevedono che, per rendere immediatamente operativo il Fondo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti in qualità di soggetto gestore.

Inoltre, con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del Fondo alla Banca Europea per gli Investimenti e vengono definite le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca stessa, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i settori target in cui investire, nonché i compiti ed i poteri di un Comitato per gli Investimenti di nuova istituzione (composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, e costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento).

Una quota del Fondo Ripresa e Resilienza Italia, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi sopra citati.

Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, per la sezione denominata Fondo per il Turismo Sostenibile costituita nell'ambito del Fondo Ripresa Resilienza Italia con una dotazione di 500 milioni di euro, è prevista una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

### **2. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti (art. 9, comma 1 e commi 3 – 18-bis)**

Le disposizioni sui processi di gestione e valutazione della spesa nonché sui procedimenti del PNRR non subiscono importanti variazioni con la legge di conversione.

Al comma 1 viene confermato il differimento al 31 dicembre 2026 della data di ultimazione della spesa dei programmi operativi complementari. Le risorse possono

essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I commi da 3 a 5 prevedono che, al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo, le amministrazioni pubbliche possono, tramite apposite convenzioni o programmi di ricerca (da pubblicare sui propri siti internet istituzionali), promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

I commi 6 e 7 prevedono che, per consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli Enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Le risorse erogate come anticipazioni, sono tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria del MEF, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

Si segnala in questa sede che, durante l'iter di conversione, al comma 6, viene previsto che lo schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che autorizza l'erogazione di anticipazioni ai soggetti gestori, dovrà essere preventivamente approvato, sotto il profilo finanziario, dalle competenti commissioni delle Camere.

Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, con il comma 8 viene istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, composto dal Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istat, un rappresentante della Corte dei conti. Con il comma 9 viene istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato una apposita Unità di missione, che svolge anche segreteria tecnica per le attività di istruttoria e di segreteria a supporto del Comitato scientifico.

I commi 10 e 11 prevedono la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare la propria struttura con assunzione di nuovo personale tramite concorso o tramite convenzioni con Università ed Enti di ricerca.

I commi da 12 a 18 sono relativi alle disposizioni finanziarie e standard contabili da adottare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo comma 18-bis, introdotto in sede di conversione, affida invece ad apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Piano.

### **3. Misure per la riduzione dei tempi di pagamento della PA (art. 9, comma 2)**

In sede di conversione, le norme relative alle misure per la riduzione dei tempi di pagamento della PA non hanno subito modifiche.

Con la finalità di promuovere la tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, vengono apportate modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, la modifica del comma 861, consente agli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare, sulla base dei propri dati contabili, l'indicatore relativo al debito commerciale residuo maturato, previa comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute agli operatori economici, dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti. Tale procedura può applicarsi anche alle amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE. Rimane ferma la preventiva verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La modifica del comma 862 consente alle citate amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria di effettuare stanziamenti sul Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio. Gli stanziamenti sul predetto Fondo sono previsti nel caso in cui le amministrazioni presentano significativi ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali.

Con la modifica del comma 871, si prevede l'acquisizione di ulteriori informazioni contabili per la programmazione delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nello specifico, per gli enti che calcolano gli indicatori di ritardo dei pagamenti sulla base dei propri dati contabili, oltre alle informazioni relative alle fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, dovranno essere prese in considerazione anche le informazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

#### **4. Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR (art. 9-bis)**

In sede di conversione viene introdotto l'art. 9-bis volto a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR.

In particolare, si prevede che la relazione semestrale trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia deve contenere anche una nota esplicativa relativa al raggiungimento di traguardi e obiettivi previsti per il periodo di riferimento. Inoltre, nel caso in cui il Governo, a fronte di circostanze oggettive che impediscano di realizzare traguardi o obiettivi previsti nel PNRR, intenda presentare alla Commissione UE un Piano modificato o un nuovo Piano, deve preventivamente sottoporre all'esame delle Camere la relativa proposta prima di procedere all'invio alla Commissione.

#### **5. Modifiche alla disciplina inerente i pagamenti effettuati con carte di debito e di credito (art. 19-ter)**

L'articolo 19-ter, introdotto in sede di conversione, modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, novellando il comma 4 e inserendo il nuovo comma 4-bis.

Si ricorda che l'articolo 15, comma 4, del citato decreto del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e carte di credito.

La modifica introdotta dal comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, specifica che l'obbligo è riferito alle carte di pagamento ed è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 15, interviene sul tema delle **sanzioni applicabili** nel caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento.

In particolare, si stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, per la violazione dell'obbligo verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione di un pagamento.

Viene specificato che per tali sanzioni, con riferimento alle procedure e ai termini, si applicheranno le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), ad eccezione del pagamento in forma ridotta, che in questo caso non troverà applicazione.

## **6. Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR (art. 23)**

In sede di conversione, sono state introdotte nuove disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Il comma 1-bis applica agli interventi finanziati dal FSC 2014/2020 e al FSC 2021/2027, le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici, previste dall'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di affidamento di contratti pubblici PNRR e PNC che vengono applicate alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e da PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Il comma 1-ter prevede che, su richiesta delle regioni, le risorse del FSC, previa deliberazione del CIPESS, su proposta del Ministro del Sud di concerto con il Ministro dell'economia, possono essere utilizzate per ridurre, nella misura massima del 15%, il cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027.

La quota eventualmente assegnata alla regione in diminuzione del tasso di cofinanziamento regionale, viene portata in deduzione della quota regionale spettante sul Piano di Sviluppo e Coesione 2021/2027.

## **7. Transizione digitale Consob e amministrazioni pubbliche (art. 27, commi 2-bis, 2-quater, 2-quinquies)**

Con i commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 27, introdotti in sede di conversione, viene incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 32-ter.1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'obiettivo di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario.

Il comma 2-quinquies consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui la Consob, di proporre, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci, variazioni compensative tra investimenti in attrezzature ICT. La disposizione rientra nell'ambito delle finalità di rafforzamento dei servizi digitali, anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

#### **8. Disposizioni in materia di intermediari del credito (art. 27, comma 2-ter)**

Il comma 2-ter abroga il comma 3-bis dell'art. 128-duodecies del Testo unico bancario che riconosceva alla Banca d'Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), ulteriori rispetto a quelle già individuate dallo stesso art. 128-duodecies e di competenza dell'Organismo Agenti Mediatori (OAM).

#### **9. Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici (art. 28-bis)**

Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, la disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefici economici, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS), mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione di tali benefici è affidata a PagoPa s.p.a., società che gestisce la piattaforma.

#### **10. Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (art. 43-bis)**

L'articolo, introdotto in sede di conversione, destina per il 2021 l'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei Deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dagli venti sismici del periodo 2016-2017, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero socio economico delle suddette aree. Gli importi verranno trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori.

Sarà un'ordinanza del Commissario straordinario ad assegnare agli interventi i 35 milioni di euro, nonché gli ulteriori 40 milioni di euro già versati nella contabilità speciale dalla Camera dei deputati nell'esercizio 2020, (vedi articolo 1, comma 412, della legge di bilancio 2021). Inoltre, sempre con ordinanza del Commissario dovrà essere garantito il coordinamento con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 1.780 milioni (risorse provenienti dal "Fondo complementare" agli interventi del PNRR), finalizzate alla ricostruzione e ripresa socioeconomica dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo (2009) ed nel Centro Italia (2016).

## **11. Credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 43-ter)**

L'articolo, introdotto in sede di conversione, modifica il comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con il quale è stato esteso, agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del periodo 2016-2017, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi già in vigore nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016.

La norma stabilisce che, per l'anno 2021, al credito d'imposta, precedentemente erogato ai sensi del regolamento (EU) N. 651/2014 (regolamento di esenzione), si applicano i limiti e le condizioni previsti dal Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 COM (2020) 1863 final.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE**

### **1. Incremento del fondo Nuove Competenze e rideterminazione delle risorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione (art. 10-bis)**

L'articolo, introdotto in sede di conversione, incrementa le risorse del Fondo Nuove Competenze in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e ridetermina il limite delle minori entrate contributive poste per l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro derivanti dalla conclusione di contratti di rioccupazione. Più precisamente quest'ultimo importo è ridotto a 108,8 milioni di euro per il 2021 e 54,4 milioni di euro per il 2022.

### **2. Comunicazioni obbligatorie per lavoro intermediato da piattaforme digitali (art. 27, comma 2-decies)**

La disposizione introduce un nuovo adempimento comunicazionale per i datori di lavoro privati, attraverso l'aggiunta all'art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, dei nuovi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

Nello specifico, il nuovo comma 2-ter interviene sull'articolo 9-bis del D.L. n. 510/96 introducendo l'obbligo di inviare al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei relativi rapporti (cd. CO) per chi presta lavoro intermediato da piattaforme digitali, anche in forma autonoma occasionale.

Più dettagliatamente, si aggiunge alle ipotesi di rapporti di lavoro già soggetti all'obbligo di CO (rapporti subordinati, autonomi o parasubordinati) quella del "*lavoro intermediato da piattaforme digitali, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*".

Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 9-bis del D.L. n. 510/96 fornisce la definizione di lavoro intermediato da piattaforma digitale, ricomprendendovi espressamente anche le prestazioni di lavoro intellettuale rese mediante tali piattaforme: "*si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella*

*intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale".*

Il successivo comma 2-quinquies aggiunto all'articolo 9-bis del D.L. n. 510/96, pone l'obbligo di inviare la comunicazione di lavoro mediante piattaforma in capo al committente della prestazione d'opera, tenuto ad ottemperarvi entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto la nuova comunicazione riferita al lavoro gestito mediante piattaforme digitali non è preventiva, come previsto nelle altre ipotesi di CO (da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto), ma successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro.

In termini di semplificazione, infine, viene previsto che in caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO**

### **1. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali – Consultazioni planimetrie catastali (art. 27, comma 2-undecies)**

Il Direttore dell'Agenda delle Entrate, attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento, inserisce nell'elenco dei **soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenda delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali**, anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle CCIAA, nella sezione agenti immobiliari.

La nuova disposizione prevede, tuttavia, che tali soggetti debbano essere muniti di delega da parte dell'intestatario catastale dell'immobile oggetto di consultazione.

### **2. Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici (art. 50, comma 2)**

L'articolo 50, comma 2 interviene sulla disciplina dettata dal decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, di attuazione della direttiva europea 2014/55 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

In particolare, con riferimento al tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, di cui all'articolo 5 del suddetto decreto, viene soppressa, ai fini dell'istituzione, la necessità di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi, su proposta del direttore dell'Agenda per l'Italia digitale, d'intesa con la Conferenza unificata) e integrata la composizione con due ulteriori componenti, indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

### **1. Risorse idriche (art. 16)**

Confermate in sede di conversione le misure di incentivazione dell'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e di sostegno all'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. I criteri di incentivazione e sostegno saranno definiti con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica e delle politiche agricole.

Riguardo al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, si conferma che lo stesso è a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e che sarà adottato con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa dei Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi. Viene precisato, inoltre, che con i medesimi decreti saranno disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni, le rimodulazioni e il monitoraggio degli interventi.

Confermato altresì l'incremento delle sanzioni per i casi di derivazione o utilizzo di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. In particolare è stato elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria ordinaria (che dal minimo di 3.000 euro al massimo di 30.000 euro passa da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 40.000 euro). Nei casi di particolare tenuità la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.500 euro è stata elevata da un minimo di 400 euro a un massimo di 2.000 euro.

### **2. Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici (art. 16-ter)**

In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo articolo 16-ter che introduce importanti disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici.

L'asse portante della disposizione è l'introduzione di una maggiore gradualità nel percorso di cessazione del regime di tutela nel mercato dell'energia rispetto alla data del 1° gennaio 2023.

In sostanza, la scadenza del 1° gennaio 2023 resterà solo per le microimprese, mentre i clienti domestici resteranno nel mercato tutelato un anno in più.

L'articolo in commento dispone, infine, che l'Autorità, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico.

### **3. Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (art. 17)**

In sede di conversione è stato confermato senza modifiche il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (quei siti potenzialmente contaminati in cui non è stato avviato o non si è concluso l'iter di bonifica) al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano. Si stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti, con decreto di natura non regolamentare, tale Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 "Tutela del Territorio e della risorsa idrica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

#### **4. Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 17-bis)**

Il nuovo articolo, introdotto in sede di conversione, prevede che siano effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della loro bonifica. Sono escluse le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tra questi requisiti rientra: l'esigenza che i territori siano di particolare pregio ambientale, che l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante e che la contaminazione costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale.

Tali attività saranno definite e regolate con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 1° gennaio 2023, sentita la regione e gli enti locali interessati.

#### **5. Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (art. 18)**

Confermata in sede di conversione in legge la riduzione dei tempi relativi al procedimento di VAS e in particolare le tempistiche (che si dimezzano - da 90 a 45 giorni) della consultazione relativa al rapporto preliminare sui possibili impatti del piano o programma di intervento. Si ricorda che tale consultazione è aperta ai soli soggetti competenti in materia ambientale.

Ridotto anche il tempo della consultazione aperta al pubblico prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 che da 60 giorni passa a 45 giorni.

Una nuova misura specifica che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, debba evidenziare i motivi principali di tale decisione in relazione e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

In sede di conversione è stata, inoltre, aggiunta la possibilità che in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione Tecnica (di cui all'articolo 8 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006), possa provvedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla valutazione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commissario.

#### **6. Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (art. 18-bis)**

Il nuovo articolo, introdotto in sede di conversione, è volto a dichiarare di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi di competenza del Commissario unico oggetto

di procedure di infrazione europee. Una disposizione che ha il fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.

In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso o quelli di esproprio per pubblica utilità sono ridotti alla metà.

## **7. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19)**

Introdotte, in sede di conversione in legge, alcune modifiche volte a disciplinare le modalità del rilascio delle garanzie per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si prevede infatti che per tali impianti sia disposto il trattenimento delle quote a garanzia oppure, in alternativa, si introduce la possibilità che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi.

Vengono infine introdotte, al comma 1-bis), alcune misure di coordinamento e di razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico.

## **8. Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 19-bis)**

Il nuovo articolo, introdotto in sede di conversione in legge, apporta alcune modifiche all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano azionale integrato per l'energia e il clima.

## **9. Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri (art. 50, comma 3)**

L'articolo 50, comma 3, dispone l'abrogazione dell'articolo 194-bis, del D.Lgs. 152/2006 e pertanto elimina la possibilità che il Ministero della Transizione Ecologica - MITE, definisca procedure per la regolarizzazione contributiva degli utenti che erano obbligati all'iscrizione al sistema per la tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, sistema che si ricorda è stato soppresso a partire dal 1 gennaio 2019 come previsto dall'articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA**

### **1. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio (art. 20)**

In sede di conversione, sono state sostanzialmente confermate le disposizioni riguardanti l'attribuzione dei contributi statali ai comuni, confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi ad interventi in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio. Così come è stato confermato il rispetto, da parte dei comuni beneficiari, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR in materia di gestione, controllo, valutazione, comunicazione, informazione e monitoraggio.

In particolare:

- per i contributi 2020-2024 per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (L. 160/2019, art. 1, commi 29-37), viene confermato che le risorse previste sono totalmente confluite nel PNRR (M2C4-2.2), che una quota pari o superiore al 50% del contributo debba essere destinata ad interventi di efficientamento energetico e che i lavori finanziati nel triennio 2022-2024 debbano essere completati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al contributo. In sede di conversione, è stato introdotto l'obbligo, per i comuni, di rispettare il principio europeo di «non arrecare un danno significativo all'ambiente»;
- per i contributi 2021-2034 riferiti a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (L. 160/2019, art. 1, commi 42-43), viene confermato che le annualità dal 2021 al 2026 confluiscono nel PNRR (M5C2-2.1) e che le risorse disponibili nel triennio 2022-2024 sono incrementate di 500 milioni di euro complessivi a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;
- per i contributi 2021-2030 destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (L. 145/2018, art. 1, commi 139-148), viene confermato che le annualità 2021 e 2022 confluiscono nel PNRR (M2C4-2.2) e che i lavori debbano essere conclusi entro il 31 marzo 2026. In sede di conversione è stata introdotta una modifica con cui si prevede che, a partire dal 2022, almeno il 40% delle risorse debba essere destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

## **2. Semplificazioni in materia di ricostruzione post-sisma per gli investimenti previsti dal Piano nazionale per complementare al PNRR (art. 20-bis)**

In sede di conversione, è stato introdotto il nuovo articolo 20-bis che mira a semplificare e accelerare gli interventi di ricostruzione finanziati dal Piano nazionale complementare al PNRR (D.L. 59/2021) e relativi ai territori del cratere del sisma 2009 (Abruzzo). Con questa finalità, l'articolo in esame estende a tali aree le disposizioni in materia edilizia già previste per la ricostruzione privata nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (D.L. 55/2018, art. 1-*sexies*, comma 1), prevedendone l'applicazione anche nei comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018.

## **3. Piani integrati (art. 21)**

Con l'articolo in esame, come da modifiche intervenute in sede di conversione, vengono novellate le modalità di attuazione della linea progettuale "Piani integrati" del PNRR (M5C2-2.2), di competenza del Ministero dell'Interno, che interesserà le città metropolitane con risorse dedicate pari a 2,7 miliardi di euro totali fino al 2026 (2,49 miliardi di euro NGEU a cui si aggiungono negli anni 2021-2024 ulteriori 210 milioni di

euro di finanziamento nazionale). La ripartizione delle risorse tra Città Metropolitane, calcolata tenendo conto della popolazione e dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), risulta essere la seguente: Città Metropolitana di Bari (181.967.074 euro); Città Metropolitana di Bologna (157.388.045 euro); Città Metropolitana di Cagliari (101.228.402 euro); Città Metropolitana di Catania (185.486.966 euro); Città Metropolitana di Firenze (157.235.707 euro); Città Metropolitana di Genova (141.210.434 euro); Città Metropolitana di Messina (132.152.814 euro); Città Metropolitana di Milano (277.292.703 euro); Città Metropolitana di Napoli (351.207.758 euro); Città Metropolitana di Palermo (196.177.292 euro); Città Metropolitana di Reggio Calabria (118.596.100 euro); Città Metropolitana di Roma Capitale (330.311.511 euro); Città Metropolitana di Torino (233.947.918 euro); Città Metropolitana di Venezia (139.637.277 euro).

Ferme restando le già previste finalità di favorire l'inclusione sociale, sostenere i progetti di *smart cities* e promuovere la rigenerazione urbana, sono ora possibili, con particolare riferimento a quest'ultima, anche azioni di efficientamento energetico e idrico degli edifici e operazioni di demolizione/ricostruzione per la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo.

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato portato da 120 a 130 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il termine entro cui le Città metropolitane possono presentare al Ministero dell'interno i progetti finanziabili – di importo minimo pari a 50 milioni di euro ciascuno – e sono stati rafforzati gli aspetti economici che caratterizzano tali progetti. Ad esito di tali modifiche, essi devono quindi riguardare:

- il recupero di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche e private per finalità di interesse pubblico;
- il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, anche con riferimento alla promozione di attività economiche, culturali e sportive;
- il sostegno a progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti e all'energia.

I progetti presentati devono inoltre rispondere ad ulteriori requisiti, tra cui, come stabilito in sede di conversione, la limitazione del consumo di suolo e l'attivazione di ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile nella definizione degli interventi.

Si ricorda che i progetti oggetto di finanziamento possono prevedere la partecipazione dei privati attraverso l'apposita sezione del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" (art. 8 del D.L. 152/2021), nel limite massimo del 25% del costo totale, la presenza di start-up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore. In sede di conversione è stata prevista, inoltre, la possibilità di applicare alle strutture edilizie interessate dai progetti, ove ne ricorrano i presupposti, le detrazioni fiscali spettanti per interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili, installazione di pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari (art. 5)**

Per agevolare la realizzazione degli interventi infrastrutturali in ambito ferroviario definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si confermano le modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 112/2015 istitutivo dello spazio ferroviario europeo unico, apportate dal decreto originario, che semplificano e velocizzano le procedure per l'approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il gestore della rete ferroviaria RFI.

## **2. Velocizzazione dell'approvazione dei progetti ferroviari (art. 6)**

Per velocizzare la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), viene confermata la possibilità, introdotta dal decreto originario, di affidare i relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo lo schema dell'appalto integrato. Confermato, altresì, che la Conferenza di servizi sia svolta in forma semplificata e la sua conclusione approvi il progetto, determini la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, tenga conto delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta necessari e perfezioni, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato/Regioni-Province Autonome in ordine alla localizzazione dell'opera. I medesimi effetti - a seguito di un'integrazione effettuata durante i lavori parlamentari di conversione, per le opere commissariate (art. 4 D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) - sono prodotti dall'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata.

Per i progetti ferroviari, inoltre, quando finanziati, anche in parte, dalle risorse del PNRR del Piano Nazionale Complementare (PNC) o dei Fondi Strutturali Europei, resta ferma la previsione del decreto, secondo cui la valutazione di impatto ambientale avvenga con i tempi e le procedure semplificate, che si applicano ai progetti rientranti del PNRR, nel PNC, o nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Con riferimento agli interventi in ambito ferroviario elencanti nell'Allegato IV del decreto legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, per la cui realizzazione è stato nominato un Commissario Straordinario (asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; linea ferroviaria Verona - Brennero; linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; linea ferroviaria Roma-Pescara; linea ferroviaria Orte-Falconara), rimane invariata l'applicazione, disposta dal decreto, delle riduzioni dei termini procedurali previsti dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legge 32/2019 che prevedono, tra l'altro, il dimezzamento dei termini per la valutazione di impatto ambientale e la fissazione in sessanta giorni del limite massimo per esprimere le valutazioni sulla tutela paesaggistica, decorsi i quali scatta un meccanismo di silenzio assenso. Per tutti gli altri interventi ferroviari, viene, altresì, confermato il dimezzamento dei termini per la verifica dell'assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale, nonché per la valutazione di impatto ambientale.

Infine, con una integrazione inserita durante l'iter parlamentare di conversione, si dispone che per accelerare e semplificare i procedimenti relativi anche ad altre opere di particolare rilevanza pubblica, connesse alle infrastrutture ferroviarie, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, per coordinare tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore, nonché l'applicazione delle semplificazioni procedurali esposte anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai

fondi strutturali dell'Unione europea. Restano ferme le specifiche norme relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

### **3. Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche (art. 6-bis)**

Per aumentare la partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, l'articolo, introdotto in sede di conversione, prevede che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai suddetti bandi possano essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei relativi programmi triennali dei lavori pubblici (art. 21 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

### **4. Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR (art. 6-ter)**

L'articolo inserito in sede di conversione, modifica l'art. 48, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante semplificazioni in materia di affidamento di contratti pubblici relativi al PNRR e PNC, prevedendo che, in caso di ricorso alla procedura negoziata da parte delle stazioni appaltanti senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, la notifica sui rispettivi siti internet istituzionali dell'avvio della procedura, consente agli operatori economici, di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura.

### **5. Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti (art. 6-quater)**

L'articolo introdotto in sede di conversione, modifica quanto disposto in materia di funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti, dall'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo, in particolare, limiti massimi ai compensi dei componenti del collegio, da calcolare in relazione al valore complessivo dell'appalto di riferimento.

### **6. Modifiche alla disciplina delle ZES (art. 11)**

Rimangono invariate le modifiche effettuate dal decreto ad alcuni aspetti della *governance* e del funzionamento delle Zone Economiche Speciali (ZES) (artt. 4-5bis D.L. 91/2017).

In particolare, si conferma la nuova formulazione della lettera a-ter) del comma 1, art. 5, del richiamato decreto, che ha previsto che per ogni ZES operi uno sportello unico digitale, realizzato a cura dall'Agenzia della Coesione, presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività, soggetta ad autorizzazione unica, siano tenuti a presentare il proprio progetto. Nelle more della piena operatività di tali sportelli unici, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente.

Inoltre, rimane immutata la proroga al 31 dicembre 2023 del termine ultimo entro cui ciascuna ZES può presentare domanda per l'istituzione, al proprio interno, di una zona franca doganale interclusa.

Anche in merito alla conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica prevista per i progetti inerenti alle attività economiche nelle ZES, si conferma quanto stabilito dal decreto, prevedendo che in caso di opposizione alla determinazione motivata di conclusione, da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ovvero delle Regioni, l'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale, su relazione motivata del commissario della ZES, possa convocare la riunione con le diverse Amministrazioni competenti, finalizzata a superare i dissensi e a individuare una soluzione condivisa. In caso di ulteriore mancanza di accordo, l'Autorità politica delegata rimette la questione, con propria proposta motivata, al Consiglio dei Ministri.

Nel caso che il progetto per l'insediamento di una nuova attività produttiva nella ZES richieda la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, alla conferenza dei servizi partecipa sempre il commissario della ZES interessata e, in presenza di valutazioni contrastanti tra le diverse amministrazioni competenti, il commissario può richiedere l'intervento del Consiglio dei ministri per una valutazione complessiva degli interessi pubblici coinvolti. Inoltre, in sede di conversione, si è integrato quanto già disposto, prevedendo che l'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indica, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. In caso di mancata individuazione della soluzione, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni.

Infine, in sede di conversione del decreto, si è specificato - con efficacia retroattiva - che le misure di sostegno a favore dei lavoratori delle imprese portuali e concessionarie portuali (artt. 16 e 18 L. 84/94), per le giornate di mancato avviamento del lavoro, si applicano nei i porti in cui sussistano situazioni di crisi aziendali, di cessazione delle attività terminalistiche o delle attività delle imprese portuali, nonché, alternativamente, diminuzione delle operazioni di transhipment per il traffico container, e/o diminuzione del traffico rotabile e passeggeri.

## **7. Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata (art. 30)**

Confermato in sede di conversione, il trasferimento dalla società Uirnet spa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili delle funzioni di soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, al fine di accelerarne l'implementazione e il potenziamento, in coerenza con il cronoprogramma del PNRR. Si prevede, quindi, che gli effetti delle convenzioni stipulate nel corso del tempo con Uirnet spa, per disciplinare l'impiego delle risorse stanziare per la realizzazione della piattaforma, terminino a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, entro 120 giorni (in luogo dei 90 originariamente previsti) dalla data di entrata in vigore del decreto, provvede ad accertare ed erogare a Uirnet spa gli eventuali contributi ad essa ancora dovuti, nonché i rimborsi di alcuni costi dalla stessa sostenuti, per effetto delle richiamate convenzioni. La società Uirnet spa, entro il medesimo termine, è tenuta a mettere a disposizione del Ministero tutto quanto realizzato, o in corso di realizzazione relativamente alla piattaforma logistica nazionale,

nonché quanto necessario per assicurarne il funzionamento. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per lo svolgimento delle attività connesse alla Piattaforma, potrà avvalersi, tramite apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti spa. Quest'ultima, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, è autorizzata ad assumere 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale. Infine, attraverso un'integrazione effettuata in fase di conversione in legge, si dispone che le aree adiacenti i porti, per l'autorizzazione delle opere riguardanti la realizzazione di centri intermodali, non siano considerate di interesse paesaggistico, né sottoposte alla relativa disciplina di tutela, stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).

## **8. Modifiche al codice civile in materia di contratto di trasporto e di spedizione (art. 30-bis)**

L'articolo 30-bis, inserito in sede di conversione, introduce alcune modifiche alla disciplina dei contratti di trasporto e di spedizione, attraverso la sostituzione di diversi articoli del Codice Civile.

In particolare, il **nuovo articolo 1696 c.c. in materia di "limiti al risarcimento in caso di perdita o avaria delle cose trasportate"**, specifica che la limitazione al risarcimento del danno dovuto dal vettore in caso di merce avariata o perduta – fissata a livello nazionale in un euro per ogni Kg di merce e a livello internazionale mediante rinvio alla Convenzione di Ginevra del 1956 – si applica solo per i trasporti terrestri.

Per i limiti al risarcimento del danno nei trasporti – nazionali e internazionali – per via aerea, marittima, fluviale o ferroviaria – rinvia all'applicazione, in presenza dei presupposti previsti per la responsabilità del vettore, quanto stabilito dalle convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali applicabili.

Inoltre, nel caso di trasporti plurimodali, laddove non sia possibile individuare la modalità di trasporto responsabile della perdita o dell'avarìa della merce trasportata, l'articolo stabilisce che per i trasporti nazionali trovi applicazione il limite di 1 euro per kg di merce perduta o avariata e, per i trasporti internazionali, quello di 3 euro per Kg.

Attraverso la sostituzione **dell'art. 1737 c.c.**, viene, inoltre, **estesa la nozione del contratto di spedizione**, prevedendo la possibilità per lo spedizioniere di concludere, non solo in nome proprio e per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante, se dotato di poteri di rappresentanza, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Il nuovo **articolo 1739 c.c.** circo-scrive, poi, **gli obblighi dello spedizioniere**, vincolandolo ad un contratto di mandato e all'obbligo di osservare le istruzioni del mandante. Viene inoltre soppresso il comma terzo dell'articolo 1739, che obbligava, salvo patto contrario, l'accredito al committente di premi, abbuoni e vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere.

Attraverso il **nuovo articolo 1741 c.c.** relativo al cd spedizioniere vettore (ossia lo spedizioniere che assume anche l'esecuzione del trasporto), viene aggiunto nel corpo dell'articolo un comma per specificare che, a fronte di perdita o avarìa delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all'art. 1696 c.c..

Attraverso la sostituzione, inoltre, **dell'art. 2761 c.c.**, viene esteso anche ai crediti dipendenti dal contratto di spedizione il privilegio previsto sulle cose trasportate o spedite in favore dei crediti nascenti dal contratto di trasporto. Si prevede, in aggiunta,

che tale privilegio possa essere esercitato anche sui beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. Si dispone, infine, con riferimento al contratto di mandato, che, qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il relativo credito sia garantito con il privilegio previsto per i crediti tributari diretti dello Stato, ai sensi dell'art. 2752 c.c..

## **9. Disposizioni concernenti Alitalia (art. 44)**

Si conferma la possibilità introdotta dal decreto originario, di utilizzare il fondo, istituito dall'art. 11-quater del D.L. 73/2021, convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati, voucher o analoghi titoli emessi dall'Amministrazione Straordinaria, a causa dell'emergenza Covid-19, anche per il rimborso dei richiamati titoli in assenza di legami con tale emergenza. L'indennizzo sarà erogato dall'Amministrazione Straordinaria qualora non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto e non potrà essere superiore all'importo del titolo di viaggio originario.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA**

### **1. Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia (art. 48-bis)**

L'articolo 48-bis, introdotto in sede di conversione, modifica gli artt. 83 e 91 del Codice antimafia prevedendo che sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia, debbano essere richiesti solo a coloro che beneficiano di contributi europei - legati al possesso di terreni agricoli - per un importo superiore a 25mila euro (ovvero statali superiori a 5.000 euro).

### **2. Prevenzione collaborativa (art. 49)**

Le disposizioni del presente articolo che ha introdotto l'art. 94-bis al Codice antimafia, risultano sostanzialmente confermate, con l'unica eccezione per l'obbligo della **comunicazione al gruppo interforze (comma 1, lett. b)**, istituito presso la prefettura, degli atti di disposizione, acquisto o pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, la cui soglia di valore che fa scattare l'obbligo di comunicazione, è stata ridotta da 7.000 a **5.000 euro**.

Inoltre, sempre in sede di conversione, all'articolo 94-bis, è stato introdotto il **comma 2-bis** che prevede che le misure amministrative di prevenzione collaborativa indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 94-bis possono essere revocate o modificate in ogni momento e non impediscono l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

### **3. Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia (art. 49-bis)**

In sede di conversione è stato introdotto il nuovo art. 49-bis al Codice antimafia che, intervenendo sugli articoli 86 e 87 del codice antimafia, introduce uno specifico obbligo di

comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia.

In particolare si prevede che:

- i legali rappresentanti degli organismi societari, nelle more della emanazione della documentazione antimafia, debbano comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (le PP.AA. e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali), l'intervenuto mutamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta. Conseguentemente è stato disposto che, anche in caso di violazione di questo nuovo obbligo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto (art. 86, commi 3-bis e 4).
- in materia di competenza al rilascio della comunicazione antimafia, il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della PA interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia (art. 87, comma 2-bis).

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **1. Attuazione degli interventi del PNRR (art. 10, comma 2-bis)**

La disposizione inserisce gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR

### **2. Abrogazione dell'articolo 41, comma 1 del codice degli appalti (art. 27, comma 2-sexies)**

In sede di conversione è stato inserito, nel corpo dell'articolo 16, il comma 2-sexies che **abroga l'articolo 41, comma 1, del Codice dei contratti pubblici**, ai sensi del quale era demandata ad un DPCM l'individuazione delle misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

### **3. Riorganizzazione del sistema camerale della regione Sicilia (art. 28, comma 3-bis)**

Con il nuovo comma 3-bis – inserito in sede di conversione - si interviene sulla disciplina del riordino del sistema camerale della regione siciliana, di cui all'articolo 54 ter del DL

n.73 del 2021. In particolare si precisa che il commissario – non più ad acta – sia nominato per ciascuna delle nuove camere di commercio e sia scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi dell'art. 54-ter, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui sopra.

#### **4. Promozione attività sportiva di base (art. 46-bis)**

Vengono destinati agli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (tra i quali, le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva) una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'art. 1, comma 561 della legge di bilancio per il 2021.